

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Scuola di Scienze Sociali - Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza



TESI DI LAUREA

*Le normative fallimentari in Europa
tra medioevo ed età dei codici*

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Roberta Braccia

Candidato: Davide Marchetto

Anno Accademico 2020/2021

Sommario

| | |
|--|----|
| Capitolo I: Fallimento e diritto mercantile tra medioevo ed età moderna | 3 |
| 1.1 Il mercante medievale..... | 3 |
| 1.2 La fuga..... | 7 |
| 1.3 Le conseguenze personali e penali derivanti dal fallimento | 11 |
| 1.4 Il superamento del fallimento-reato..... | 16 |
| 1.5 La procedura fallimentare..... | 18 |
| Capitolo II: La legislazione fallimentare dall’<i>Ordonnance du commerce</i> al <i>Code de commerce</i> | 28 |
| 2.1 Lo stato moderno e le Ordinanze di Luigi XIV..... | 28 |
| 2.2 L’ <i>Ordonnance du commerce</i> | 30 |
| 2.3 I “fallimenti” nel <i>Code Savary</i> | 31 |
| 2.4 La bancarotta | 33 |
| 2.5 Aspetti controversi dell’ <i>Ordonnance</i> | 35 |
| Capitolo III: Il terzo libro del <i>Code de commerce</i> | 38 |
| 3.1 Premessa | 38 |
| 3.2 Il fallimento nel <i>Code de commerce</i> e la sua rilevanza penale | 39 |
| 3.3 La bancarotta | 41 |
| 3.3.1 Bancarotta semplice e fraudolenta..... | 43 |
| 3.4 La riforma del 1838 e il <i>Code de commerce</i> | 45 |
| Capitolo IV: La legislazione commerciale italiana | 47 |
| 4.1 Premessa | 47 |
| 4.2 Il primo codice di commercio unitario | 48 |
| 4.3 Il codice di commercio del 1882 | 51 |
| Ringraziamenti | 59 |
| Bibliografia | 60 |

Capitolo I: Fallimento e diritto mercantile tra medioevo ed età moderna

1.1 Il mercante medievale

Umberto Santarelli in *Mercanti e società tra mercanti* definisce il fallimento come un “rischio del mestiere”: rischi e pericoli sono infatti insiti nelle attività e negli affari dei mercanti.

Per lungo tempo molti studiosi hanno tentato di ricondurre alcuni istituti tipici del fallimento al diritto romano; Santarelli per esempio scrive:

«È provato che il mondo romano sotto la spinta di vaste e complesse esigenze di commercio e di credito, come tali non del tutto diverse da quelle del basso Medioevo, elaborò istituti destinati a regolare il concorso dei creditori di un soggetto insolvente, i quali presentano più d’una somiglianza con quelli regolati dai nostri statuti. Questo ha portato molti studiosi, e non solo i meno avveduti a parlare di un’origine romana del fallimento nel suo complesso proprio muovendo dalle analogie riscontrate (e riscontrabili), indipendentemente dalla esistenza o no di un legame diretto tra i due istituti attraverso l’alto Medioevo¹»

Questa visione appare oggi comunemente superata dalla storiografia moderna la quale tende invece a ritenere, in maniera ampiamente condivisa, che le origini del diritto fallimentare sono collocate nel periodo medievale. Occorre innanzitutto chiarire chi potesse essere dichiarato fallito. Sebbene l’istituto del fallimento fosse di fatto applicato ai mercanti, non sempre e non

¹ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell’età intermedia*, Padova, 1964, pag. 22-23.

ovunque questo era riservato esclusivamente a loro; talvolta, infatti, gli statuti delle città comunali estendevano l'applicazione delle norme fallimentari anche a coloro che non svolgevano attività mercantile. Un esempio di ciò lo si rintraccia a Bologna in cui, a proposito dei requisiti per l'applicazione della normativa fallimentare, Alessia Legnani Annichini osserva che ai fini dello *status* di mercante non era necessaria alcuna iscrizione nelle matricole delle corporazioni, ma era sufficiente che il soggetto fosse reputato “pubblico mercante o artefice”².

Il principale destinatario delle norme fallimentari era comunque, generalmente, il mercante, una figura professionale che a partire dal XI secolo si stabilisce nella realtà urbana e inizia a organizzare il lavoro degli artigiani. Il modello di vita urbano basso medievale viene usualmente definito “la culla del mercante”. In città, a differenza della campagna, gli individui tendevano a specializzarsi in determinate professioni e, non potendo quindi procurarsi autonomamente tutti i beni di cui avevano bisogno, una figura come quella del mercante diventava fondamentale. Il mercante medievale può essere avvicinato all'odierna figura dell'imprenditore o più propriamente a quella del manager d'industria e svolgeva svariate funzioni: analisi del mercato per accertare la domanda potenziale in termini di qualità e quantità, commissione del prodotto agli

² «Una novità di rilievo si registrò nel 1550, quando si estese la giurisdizione fallimentare a chiunque cessasse, fuggisse o si nascondesse causando un danno e un pregiudizio ai suoi creditori indipendentemente dal fatto che esercitasse la mercatura o un qualsiasi altro mestiere». A. LEGNANI ANNICHINI e N. SARTI, *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, 2011, pag. 67-68.

«Un altro esempio lo si rintraccia a Siena negli statuti del 1262 e 1310, nello statuto padovano del 1420 e quello genovese del 1589 all'interno dei quali questa estensione anche ai non commercianti è chiaramente rintracciabile nel testo sebbene esso non vi accenni esplicitamente» U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, pag. 81.

artigiani dirigendo le varie fasi di lavorazione, immagazzinamento del prodotto e infine assunzione del rischio di impresa. Egli non era necessariamente legato a un solo settore merceologico; d'altronde la sua funzione specifica non era quella di produrre ma di conoscere il mercato, di prevederne gli sviluppi organizzandone di conseguenza la produzione e rispetto a queste attività la natura della merce è irrilevante.

L'attività d'impresa, tuttavia, presuppone l'assunzione di rischi che possono essere di diversa natura: errori di previsione negli affari, incidenti di viaggio, cattive informazioni, speculazioni sbagliate, inadempimento di un compratore di pagare il prezzo convenuto, naufragio delle merci o la pirateria. Il verificarsi di questi casi poteva mettere in serie difficoltà il mercante stesso che, se non disponeva di sufficiente liquidità per coprire le perdite o di adeguate conoscenze per far fronte ai vari problemi, poteva esporsi al rischio del fallimento. Dopotutto, si trovava a operare in una realtà complessa nella quale nei processi di produzione dei prodotti si incrociavano diverse figure professionali.

Poniamo, per esempio, il caso di un mercante genovese che si sia visto naufragare la nave diretta a Caffa contenenti le proprie merci da vendere in tale piazza commerciale. Il mercante poteva dunque trovarsi da un giorno all'altro a non avere più le risorse necessarie per pagare tutti i soggetti coinvolti nella produzione con cui era entrato in contatto: il fornitore delle materie prime, l'artigiano che aveva fornito l'opera, la banca che gli aveva fatto credito sovvenzionandogli il viaggio. Se il nostro commerciante non si fosse coperto dai rischi della propria attività, da un contratto di assicurazione o se l'indennizzo corrisposto da questa non fosse stato abbastanza ampio da coprire tutti i debiti, si sarebbe certamente ritrovato debitore di numerosi

soggetti che avrebbero voluto vedere soddisfatti i propri crediti. D'altronde come scrisse Santarelli:

«La dura legge del mercato imponeva di liquidare questi rapporti in crisi il più sollecitamente che fosse possibile: magari rimettendoci, anche parecchio, magari rovinando (all'apparenza almeno inutilmente) il debitore comune; ma bisognava, più d'ogni altra cosa, fare alla svelta»³

Il rischio infatti era che l'insolvenza di un soggetto si potesse allargare a macchia d'olio andando a incidere su tutti i soggetti che erano stati coinvolti nel processo produttivo, facendo così tremare l'intero settore. Il disvalore verso l'insolvenza, tuttavia, non era determinato solo da ragioni economiche ma veniva visto soprattutto come il contravvenire alle regole sull'etica professionale mercantile; osserva Santarelli:

«Se mercatura, fiducia e credito erano (e non potevano non essere) i tre cardini su cui si fondava l'intera dinamica della società mercantile, il fallimento – che vanificava il credito e rendeva inutile e financo dannosa la fiducia che nel mercante poi fallito tutti avevano riposto- si palesava evento e comportamento che contraddiceva in radice le ragioni fondanti di quella società»⁴

La fiducia era d'altronde fondamentale per la buona salute della società mercantile, senza di essa infatti nessun operatore economico avrebbe mai deciso di investire in attività commerciali facendo così potenzialmente regredire la società a un'economia chiusa di tipo autarchico tipica dei secoli antecedenti alla Rivoluzione Commerciale del XI secolo. Il fallimento venne così inquadrato come un evento connotato da una grande antisocialità, visto che era in grado di minare la stabilità dell'economia; conseguentemente esso

³ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, 1998, pag. 66-67.

⁴ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 67.

iniziò ad essere perseguito dai legislatori alla stessa stregua di un grave fatto antiggiuridico. Ovunque gli statuti comunali e delle corporazioni perseguirono tale evento dettando una disciplina fallimentare fortemente repressiva e punitiva, il fallito veniva inquadrato come un criminale o come sintetizzerà Baldo degli Ubaldi nel noto aforisma “Si fallitus, ergo fraudator”⁵; Baldo continuerà dicendo:

«A stare a quel solitamente accade, i falliti sono degl’ingannatori e dei truffatori; e si può presumere che in ogni caso ricorra quel che quasi sempre ricorre; né possono pretendere d’essere scusati per via d’un imprevisto colpo di sfortuna»⁶

Nessuna giustificazione veniva quindi offerta al debitore insolvente che, a prescindere dall’evento che aveva determinato la sua impossibilità a onorare la sua obbligazione, veniva considerato alla stregua di un truffatore. Il fallimento veniva quindi visto più come un misfatto che come una sventura all’interno del quale fu il profilo della bancarotta a prevalere su quello della sventura⁷.

1.2 La fuga

Veniamo ora a osservare i presupposti del fallimento. Indubbiamente, l’elemento che determinava il sorgere dell’istituto era l’insolvenza del debitore, solo a seguito di essa i creditori erano infatti legittimati ad agire verso il soggetto. È però interessante notare che inizialmente, nelle prime

⁵ L. STANGHELLINI, *La genesi e la logica della legge fallimentare del 1942*, in *La cultura negli anni '30*, a cura di G. MORBIDELLI, Firenze, 2014, pag. 148.

⁶ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 67.

⁷ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 68.

norme statutarie del XIII secolo, i legislatori individuarono come presupposto fondamentale dell'intero istituto la fuga; era sufficiente il verificarsi di questo evento perché il mercante fosse ritenuto fallito e si mettessero in moto i meccanismi giuridici previsti dagli statuti⁸.

La fuga veniva concepita come il rimedio tipico che utilizzava il fallito per far fronte alla situazione di insolvenza e per tale motivo gli statuti tendevano a considerarla una *semiplena probatio* dello stato di insolvenza. Occorre però precisare che per fuga del dissestato non si deve però intendere il semplice allontanarsi dal luogo della sua residenza abituale o da quella del suo esercizio commerciale ma è necessario che l'assenza, con conseguente fuga nel territorio straniero, sia determinata dall'impossibilità di far fronte ai propri debiti. Un chiaro esempio che mostra la differenza tra *fuga propter debita* e la semplice assenza è offerto dallo statuto piacentino del 1336. In esso, si può osservare come la mancata comparizione del soggetto citato venga presa in considerazione come tale e non si richiede che un siffatto stato di cose sia stato determinato da una situazione debitoria insostenibile: siamo, cioè, in un caso di assenza e non di *fuga propter debita*⁹.

Assenza e fuga, sebbene a un primo sguardo comportano lo stesso risultato, non devono essere confuse dal punto di vista delle conseguenze giuridiche perché, mentre l'istituto dell'assenza ha come ratio quella di tutelare l'assente, l'interesse della *fuga propter debita* è invece quello di tutelare non il fuggitivo ma i creditori.

⁸ V. PIERGIOVANNI, *Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età moderna*, in *La giurisdizione fallimentare*, a cura di A. LEGNANI ANNICHINI e N. SARTI, Bologna, 2011, pag. 23.

⁹ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 49.

Il darsi alla fuga, tuttavia, non deve essere inteso esclusivamente come il comportamento del soggetto che intende sottrarsi ai creditori per poi scappare via con le rimanenze rimaste; è doveroso osservare infatti che spesso i creditori minacciavano l'insolvente di farsi giustizia da soli con conseguente messa in pericolo della persona del fallito. L'allontanarsi dal comune fuggendo temporaneamente in altre località poteva essere quindi un modo per far calmare le ire dei creditori per poi tornare, tramite salvacondotti, e cercare di pervenire pacificamente al raggiungimento di un Concordato.

Di conseguenza, la fuga venne inizialmente intesa come il sintomo tipico della decozione di un mercante e fu spesso accompagnata anche dalla necessità di sottrarre un ammontare minimo di denaro ai creditori. A Genova, ad esempio, si richiedeva che “i debiti assommassero a mille *librae* o più”¹⁰ mentre Lucca, nello statuto del 1376, introdusse alcune distinzioni in ordine all'ammontare dei debiti; l'apertura del fallimento era infatti obbligatoria in caso di debito superiore a 400 fiorini, facoltativa tra i 100 e i 400 e vietata al di sotto di tale limite minimo¹¹.

Per i legislatori non fu immediato comprendere che insolvenza e fuga dovessero essere scomposte per dare rilevanza solo alla prima in tema di applicazione delle normative fallimentari; un esempio di questa nuova consapevolezza la si rintraccia in terra lombarda. A partire dallo statuto mercantile milanese 1330 che faceva da punto di riferimento in regione, negli statuti mercantili di Cremona, Brescia e Bergamo si stabilì che le norme in

¹⁰ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 53.

¹¹ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 57.

materia fallimentare fossero applicabili una volta accertata la fuga del debitore, questa inoltre doveva ritenersi accertata

«se l'interessato non comparirà dinnanzi ai Consoli dopo che sia stato citato, o se comparirà e non presterà idonea garanzia di pagamento¹²»

In questo caso, come si può intuire, il presupposto del fallimento non viene identificato nella fuga (o meglio nella non comparizione dinnanzi ai consoli) ma nel non aver dato una soddisfacente garanzia di pagamento. Questo processo di astrazione del concetto di fuga, come prova regina del fallimento, trova il suo termine conclusivo, nell'importanza attribuita all'insolvenza considerata come tale, in alcuni statuti come in quello dell'arte fiorentina del cambio del 1299¹³. In esso si stabilisce che sono considerati falliti coloro che cessano di pagare i propri debiti; occorre tuttavia osservare che sebbene tale statuto si riferisca ai falliti con la classica formula *cessantes et fugitivi*, il termine *fugitivus* viene adesso usato col significato di fallito.

Altri esempi sono forniti dallo statuto di Padova e di Firenze; nello statuto padovano del 1420 è possibile notare che veniva definito *fugitivus* colui che non avesse avuto beni sufficienti a soddisfare i propri creditori mentre lo statuto dei mercanti fiorentini del 1585 definì *cessanti e fuggitivi* i mercanti

«che in qualunque modo fuggiranno il cospetto dei loro creditori, serrando i loro traffici, o ricusando di fare il dovere a chi farà lor credito»¹⁴

Dal breve esame di questi ultimi testi, emerge quindi che i legislatori iniziarono a considerare fuggitivo il debitore che, sebbene non fuggisse, non era in grado di dare idonee garanzie per il suo debito; venne dunque in rilievo

¹² U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 72.

¹³ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 73.

¹⁴ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 72.

che il presupposto reale del fallimento non doveva più essere individuato nella fuga, la quale al massimo poteva essere intesa come un sintomo, ma nell'insolvenza.

Non mancarono tuttavia legislatori particolarmente “illuminati” capaci di individuare immediatamente nell'insolvenza l'elemento fondamentale del fallimento senza dover passare attraverso questo procedimento di decantazione; lo Statuto fiorentino dell'arte del cambio del 1299 individuò infatti, nella cessazione del regolare adempimento delle obbligazioni, il presupposto del fallimento del banchiere ¹⁵e lo stesso fecero gli statuti mercantili di Verona del 1319 e di Siena del 1342-43¹⁶. Questa testimonianza dello statuto duecentesco dell'arte del cambio è molto importante in quanto il significato di fallito in esso espresso rimarrà tale fino ai giorni nostri.

1.3 Le conseguenze personali e penali derivanti dal fallimento

Passiamo ora ad analizzare le conseguenze penali e personali derivanti dall'apertura del fallimento. Occorre preliminarmente ricordare che, essendo la vita economica delle società italiane del Basso Medioevo fondata su un sistema di valori condivisi orientata allo sviluppo degli interessi dei mercanti i quali coincidono con quelli dell'intera collettività, appare logico che nel caso in cui il mercante si fosse dato alla fuga si sarebbe aperto un procedimento speciale, particolarmente severo e rigoroso, diverso dalle

¹⁵ Questo statuto è molto importante poiché per la prima volta è possibile osservare da un lato che l'insolvenza viene intesa quale unico presupposto del fallimento e dall'altro il termine *fugitivus* viene oramai utilizzato per alludere al significato di fallito.

¹⁶ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 73.

procedure previste per gli altri cittadini¹⁷; è pertanto possibile rintracciare in quasi ogni statuto una disciplina fortemente repressiva e sanzionatoria. La ratio di una simile severità derivava innanzitutto dal fatto che il fallimento stesso fu considerato di per sé un reato particolarmente grave e come tale punito; dall'insolvenza, dunque, scaturirono due ordini di conseguenze, di natura penale e di natura patrimoniale (liquidazione del patrimonio del fallito in favore dei creditori). Accanto a queste sanzioni ve ne erano anche altre, alcune di natura coercitiva che avevano l'obiettivo di indurre il cessante a stipulare concordati o di pagare i creditori e altre di natura personale che privavano il fallito di alcune sue capacità di persona e di cittadino, le quali testimoniavano lo sfavore che i legislatori nutrivano verso i falliti, i quali venivano percepiti come non meritevoli di alcuna tutela.

Un lampante esempio dell'identificazione fallimento-reato lo si può rintracciare nello statuto del Capitano del popolo di Firenze del 1322 all'interno del quale si assiste all'equiparazione tra fallito e ladro. Appare poi sintomatico dell'autonoma rilevanza penale del fallimento il fatto che si mantenessero ferme le sanzioni penali contro il fallito anche quando costui avesse pagato per intero i suoi debiti: segno evidente che il reato veniva considerato pienamente consumato nel momento in cui si verificava l'evento fallimento, di modo che il soddisfacimento dei creditori non avesse alcun potere estintivo rispetto all'illecito penale¹⁸.

Generalmente la sanzione tipicamente comminata negli statuti a seguito del semplice fatto del fallimento era la pena del bando, la quale seguiva *sic*

¹⁷ A. MONTI, *Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche del fallimento*, in *Commentario alla legge fallimentare*, 4. Saggi, statistiche e indici, a cura di C. CAVALLINI, Milano, 2010, pag. 168.

¹⁸ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 122.

et simpliciter alla *decoctio*. Esso veniva in rilievo nella forma del *bannum perpetuum* e comportava l'esclusione del bandito dalla società.

Tale pena, osserva Santarelli, è di chiara matrice germanistica essendo identica alla *Friedlosigkeit*¹⁹ di diritto germanico e si colloca perfettamente come «contrappasso» dell'illecito commesso; così, infatti, come il fuggitivo aveva violato il codice di comportamento tipico dei mercanti tramite la fuga, allo stesso modo l'ordinamento trasformava in pena il fatto stesso che intendeva punire. Questa sanzione generale ne comprendeva poi altre più specifiche: la mancata protezione del fallito verso il suo offensore (non si giunse tuttavia a concedere l'immunità in caso di uccisione), l'impossibilità di poter chiedere giustizia ed il divieto di potersi farsi assistere da un avvocato.

Talvolta, nei singoli statuti, troviamo altre singolari *capitis deminutiones* conseguenti alla pena del bando perpetuo come, ad esempio, l'interdizione dai pubblici uffici operata per la prima volta da una norma fiorentina dello statuto del Capitano del popolo di Firenze del 1322, la quale stabiliva la nullità di ogni investitura fatta in contrasto a tale divieto²⁰.

A Genova lo statuto del 1589 privava il rotto della *nobilitas* e di ogni altro ufficio, beneficio e onore, vietando anche alla moglie di vestire di seta e di portare gioielli preziosi; questa imposizione di austerità aveva l'obiettivo di rendere manifesto il fallimento con un pubblico e immediato mutamento del tenore di vita²¹. Quest'ultima sanzione risulta particolarmente grave se pensiamo che la categoria dei mercanti ha sempre tenuto molto

¹⁹ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 126.

²⁰ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 128.

²¹ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 130.

all'immagine, anche esterna, della propria categoria dovendo spesso relazionarsi anche con le nobiltà cittadine; essi, infatti, vivevano in un'epoca in cui "l'abito faceva il monaco".

Ben più grave era invece una delle sanzioni comminate dallo statuto fiorentino del 1322 e ripreso da quello del 1415 in cui veniva fatto divieto al cessante e ai suoi figli maschi di esercitare l'attività mercantile o artigiana; si trattava di una misura cautelare che mirava a evitare che chi avesse dato prova di non essere in grado di fare attività d'impresa potesse continuare a nuocere gravemente ai terzi. Tale divieto, ripreso poi anche fuori Firenze, giunse anche a vietare che il fallito potesse essere assunto alle dipendenze di un altro mercante per paura che il rotto potesse riprendere, in forma simulata, l'attività mercantile; tale obbligo veniva però rimosso con l'integrale pagamento dei debitori²².

Altri effetti personali che solitamente venivano inflitti col fallimento furono l'iscrizione del cessante in un apposito elenco e la caricatura del suo ritratto in luogo pubblico *ad perpetuam eius infamiam*.

È interessante notare che l'iscrizione nel registro, oltre che ad avere un'indubbia funzione di pubblicità, aveva anche uno scopo di carattere afflittivo, è stata presente nel nostro ordinamento per lungo tempo e poteva essere cancellata con la concessione della cosiddetta "riabilitazione civile"²³. L'altro di questi effetti, la pittura, aveva invece uno scopo chiaramente

²² U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 132.

²³ Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) art 50; abrogato dalla Corte costituzionale con sentenza 39/2008 con cui è stata dichiarata l'illegittimità degli art. 50 e 142 l. fall. (nel testo precedente al d.lgs. 5/2006 che ha abrogato tali istituti), nella parte in cui stabilivano che le incapacità del fallito, anziché arrestarsi con la chiusura del fallimento, perdurassero nel tempo sino alla concessione della riabilitazione.

infamante che mirava a far perdere l'onore e la dignità del soggetto che si era reso colpevole di un così grave fatto antisociale.

Le sanzioni penali, tuttavia, non si limitarono alla sola persona del fallito ma talvolta finirono per colpire anche terzi legati a quest'ultimo da particolari vincoli di parentela o di esercizio di attività mercantile. L'estensione degli effetti anche ai terzi, occorre osservare che derivava unicamente dai vincoli che legavano il terzo al fallito ed era motivata dall'esigenza di costringerli a soddisfare i crediti del decotto.

Questa estensione veniva eseguita senza alcuna preoccupazione di cercare di salvaguardare gli interessi di altre posizioni eventualmente contrastanti con quelle dei creditori ma anch'esse meritevoli di tutela. Tratto costante degli statuti fu infatti la tendenza a concentrarsi esclusivamente a soddisfare gli interessi dei creditori anche a danno di terzi estranei al fallimento ma in qualche modo collegati alla persona del fallito.

Un esempio di questa estensione la può rintracciare negli statuti lombardi di inizio Trecento, i quali stabilivano che il bando dovesse estendersi anche ai padri, fratelli, soci e discendenti, almeno diciottenni, che convivessero con il fallito *ad unum panem et vinum*, prevedendo inoltre l'obbligo di arresto di tutte queste persone; in questi casi i legislatori presumevano la co-gestione dell'azienda e la conseguente corresponsabilità dell'insolvenza.

Tali criteri lombardi, sono rintracciabili anche in altre regioni italiane tra il XIV e XV secolo come, ad esempio, a Firenze il cui statuto del 1322 estendeva il bando e la carcerazione anche alla moglie e ai figli prevedendo inoltre che questi ultimi fossero esclusi dall'Arte nella quale il padre avesse

fallito²⁴. Infine, merita menzione lo statuto lucchese del 1376 il quale, oltre a stabilire l'arresto dei parenti, stabiliva che alla stessa pena dovessero soggiacere i collaboratori del fallito fintanto che i debiti non fossero stati interamente pagati o non fosse intervenuto un accordo con i creditori²⁵.

1.4 Il superamento del fallimento-reato

La tendenza a qualificare indiscriminatamente il fallimento come reato non sopravvisse nel tempo. I legislatori iniziarono infatti, a distinguere all'interno di esso i casi che meritassero sanzioni penali per la loro indubbia anti giuridicità rispetto a quelli nei quali si riteneva fosse necessario bisognasse avere un po' più di comprensione con il fallito²⁶. Si inizia dunque a distinguere tra fallimento-reato e reato fallimentare:

«il primo, che non consentiva né distinzioni fra fattispecie in sé oggettivamente diverse né graduazione di reazioni sanzionatorie; il secondo, nel quale la decozione veniva “retrocessa” da fatto costitutivo a presupposto di punibilità del reato stesso²⁷»

Pare interessante osservare che questo miglioramento della posizione del mercante in caso di insolvenza cominciò non appena la categoria iniziò a perdere la propria egemonia, segno forse che anch'essi si resero conto che dopotutto, per quanto un imprenditore potesse essere bravo, la cattiva sorte poteva sempre giocare un ruolo decisivo.

²⁴ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 145.

²⁵ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 147.

²⁶ In questi casi la decozione investiva solamente la sfera civile.

²⁷ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 79.

Il primo segnale di mutamento di questo indirizzo si ebbe grazie ad un decreto di Galeazzo Maria Sforza del 1473 nel quale venne stabilito che il mercante fallito dovesse essere definito “ribelle” al signore e allo stato, a meno che non fosse apparso chiaro che un qualche “*infortunio*” fosse stato la causa del fallimento o che vi fosse stata comunque una causa oggettiva di non punibilità²⁸. Sebbene la sanzione rimanesse di fatto pesante e fosse attribuita al fallito l’onere di offrire la prova liberatoria della propria innocenza, è possibile assistere a un mutamento radicale del fatto previsto come reato; non ogni fallimento sarebbe stato punito ma

«il reato potrà dirsi sussistente in quanto non sia provato che il dissesto derivi da infortunio e che il comportamento del *mercator* sia stato determinato da motivi diversi e migliori di quello di frodare i propri creditori²⁹».

Affinché il fallimento potesse essere ritenuto reato si richiedeva, dunque, un ulteriore elemento, ossia la circostanza che alla *decoctio* si accompagnasse il dolo; nacque così un’ulteriore fattispecie criminosa: il fallimento doloso (la moderna bancarotta fraudolenta).

Sulla traccia indicata dallo Sforza, seguì poi la legge del Granduca di Toscana Francesco I del 20 aprile del 1582, la quale impose al fallito, nel breve termine di tre giorni dal fallimento, di costituirsi in carcere e di fornire la rigorosa prova della mancanza di frode nel suo comportamento. Qualora il fallito non fosse stato in grado di fornire la prova liberatoria, il fallimento si sarebbe ritenuto avvenuto per dolo o per colpa del medesimo e pertanto il fallito avrebbe dovuto risponderne alla stregua di un criminale; sarebbero state infatti applicabili tutte le pene comminate dalla legislazione fiorentina

²⁸ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 80.

²⁹ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 148.

verso i falliti: divieto di farsi assistere da un difensore, equiparazione dal fallimento determinato da dolo o colpa al furto, divieto per chiunque di prestargli aiuto, interdizione da ogni carica pubblica ed iscrizione in uno speciale albo. Questa legge infine assegnò la cognizione dei reati fallimentari a un giudice diverso - gli otto di guardia e Balìa - da quello al quale restava assegnata la competenza sulla liquidazione del patrimonio del fallito e sul soddisfacimento dei creditori³⁰; si tratta pertanto di una norma che prende coscienza della diversità tra fallimento e reato fallimentare distinguendo così il profilo penale da quello patrimoniale.

Questo nuovo modo di concepire il fallimento come autonomo rispetto al reato fallimentare ebbe il suo coronamento nelle Regie Costituzioni piemontesi del 1723 al cui interno vi è una descrizione puntuale e precisa del reato di fallimento doloso; termine che equivale a bancarotta fraudolenta e si sostanzia nel comportamento di chi fuggendo non lasci i propri libri, inventari e bilanci oppure li lasci adulterati ed è equiparato a questo il comportamento di chi nasconde i propri beni o deduce le passività in modo difforme dal vero³¹.

1.5 La procedura fallimentare

Passiamo ora ad indicare brevemente le fasi della procedura fallimentare. Essa iniziava con l'accertamento del dissesto del mercante a cui seguiva un'apprensione cautelare del suo intero patrimonio e il suo arresto. La seconda fase riguardava invece la formazione dell'attivo all'interno della

³⁰ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 81.

³¹ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 153.

quale si procedeva al sequestro e all'inventario dei beni. Seguiva l'accertamento del passivo in cui veniva dato un breve termine ai creditori per insinuare i propri crediti per poi concludere il procedimento con la liquidazione dell'attivo ed il soddisfacimento dei creditori.

Le norme statutarie per la formazione dell'attivo avevano come intento quello di dettare quali fossero le cose e le ragioni che appartenevano al fallito e indicavano in che modo gli organi fallimentari potessero prenderne possesso. Queste norme si fondavano nel principio della sottoposizione ad esecuzione forzata dell'intero patrimonio del fallito che ne subiva lo spossessamento come conseguenza diretta e immediata del fallimento³². I beni che al momento della *decoctio* si trovavano presso il fallito erano senz'altro destinati al soddisfacimento dei creditori, se invece questi fossero stati detenuti da terzi questi ultimi erano tenuti a consegnarli agli ufficiali che procedevano poi alla loro liquidazione. Nel caso in cui invece la detenzione del terzo fosse stata giustificata da un titolo, ad esempio locazione o affitto: gli inquilini, come testimonia lo statuto mercantile fiorentino del 1585, erano tenuti a rendere conto di tutte le somme da loro dovute al fallito a titolo di canone restando nella facoltà degli organi fallimentari decidere se continuare o meno nel rapporto³³.

In tema di formazione dell'attivo, menzione particolare richiede la questione degli atti compiuti dal fallito prima della decozione che abbiano avuto l'effetto di impoverire il suo patrimonio. Tale comportamento veniva solitamente visto dai legislatori come determinato da un intento fraudolento e che coinvolgeva anche il terzo soggetto con il quale venivano stipulati i

³² U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 85.

³³ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag.194.

negozi. Ciononostante, la prova diretta di questo intento apparve fin da subito molto difficile da fornire, si decise dunque di sostituire al presupposto soggettivo della frode quello oggettivo del tempo nel quale era stato compiuto il negozio che aveva depauperato il patrimonio del fallito³⁴. Nacque così l'elemento del periodo sospetto, favorito anche dalla volontà dei legislatori di voler dare meno spazio possibile nel procedimento fallimentare alle lungaggini di un giudizio di cognizione in cui accertare l'alienazione fraudolenta del bene. Venne dunque creata la c.d. azione revocatoria fallimentare, la quale si distingue dalla revocatoria ordinaria proprio per la rilevanza che nella fallimentare assume il periodo sospetto ai fini della dichiarazione di nullità del negozio giuridico posto in essere. Rientravano nella massa fallimentare anche i beni oggetto di cessioni, obbligazioni o contratti conclusi dal decotto dopo la cessazione o la fuga, poiché tali atti si reputavano fraudolenti e pertanto nulli *ipso iure*³⁵.

La procedura continuava poi con l'accertamento del passivo. Pressoché ovunque tale fase si caratterizzò per il suo carattere sommario e incidentale rispetto all'intero procedimento fallimentare: forme di accertamento più complesse avrebbero infatti contraddetto il principio dell'incondizionata tutela dei creditori che mirava a soddisfarli nel più breve tempo possibile. Quasi dappertutto la soluzione accolta dai legislatori fu quella di prevedere un bando, emesso dai magistrati preposti al fallimento, ai creditori del fallito con l'assegnazione di un termine per insinuare i propri crediti.

³⁴ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 87.

³⁵ A. LEGNANI ANNICHINI e N. SARTI, *Tra comune e Mercanzia: la giurisdizione fallimentare bolognese tra Basso Medioevo e prima Età Moderna*, pag. 69 in *La giurisdizione fallimentare*, a cura di A. LEGNANI ANNICHINI e N. SARTI Bologna, 2011.

La procedura poi continuava con l'insinuazione, da compiersi nel termine prefissato, e con una cognizione cumulativa e sommaria compiuta sulla base di una istruzione probatoria ridotta al minimo e spesso sostituita da una dichiarazione solenne eventualmente assoggettata a giuramento³⁶.

Il regime probatorio al quale vennero sottoposte le istanze, si caratterizzava per snellezza e non formalità; spesso, infatti, gli statuti non facevano riferimento a specifici mezzi di prova da utilizzare al fine dell'accoglimento della domanda. Questo porta a ritenere che in tale ambito fosse in vigore un principio di libertà della prova in cui ogni creditore poteva fornirne una liberamente che testimoniava il proprio credito; un esempio di ciò è ben espresso nello statuto mercantile bolognese del 1509 nel quale viene indicato che il giudice dovrà valutare la fondatezza delle domande «a buona fede» il che significa libertà di prova da una parte e libertà di convincimento dall'altra³⁷. Questa speditezza delle forme era tuttavia controbilanciata verso possibili abusi da severe sanzioni penali, contro coloro che avessero insinuato crediti falsi, e dall'onere del giuramento imposto ai creditori talvolta come prova esclusiva del loro credito; come scrive Santarelli, il giuramento

«se da un lato poteva render più agevole la prova stessa, dall'altro faceva sì che colui che avesse voluto sorprendere l'altrui buona fede ed usare *in malam partem* della facilità della prova, non potesse fare a meno di incorrere nella commissione dell'illecito di falso giuramento: grave *sub specie juris*, e gravissimo dal punto di vista morale³⁸»

³⁶ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 89.

³⁷ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 225.

³⁸ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 228.

Passiamo ora ad osservare i criteri utilizzati dagli statuti per procedere al pagamento dei debiti del fallito.

Il principio generale fu quello della *solutio per soldum et libram, pro rata creditorum*: ossia il pagare i crediti in proporzione alla capienza del patrimonio e non sulla base di eventuali criteri di prelazione che avrebbero consentito il soddisfacimento integrale solo di alcuni creditori.

Non bisogna dimenticare che la procedura fallimentare si instaurava quando il decotto fallendo non aveva abbastanza risorse per soddisfare tutti i suoi creditori e la ratio a cui miravano i legislatori statutari era ripartire equamente il danno conseguente alla *decoctio*.

L'esigenza di evitare che la ripartizione dell'attivo si trasformasse in una "guerra di tutti contro tutti" tra creditori, così da spingerli anche a scaricare sugli altri il danno derivante dal fallimento, richiese che tale interesse comune fosse elevato al rango di interesse "pubblico".

Diversi potevano essere i criteri di pagamento dei debiti del fallito, si sarebbe ad esempio potuto fare riferimento alla graduazione: ossia differenziare tra loro i singoli crediti creando una gerarchia e liquidarli partendo da quelli che venivano di volta in volta ritenuti più meritevoli fino all'esaurimento dell'attivo. Un secondo criterio affondava le sue radici nel *Corpus giustiniano* ed era quello della *prioritas tempore*; in base ad esso i crediti dovevano essere soddisfatti partendo dal più risalente nel tempo al più recente. Infine, un ultimo criterio detto *pro rata*, consisteva nel pagare a ciascun creditore la propria quota di credito derivante dalla liquidazione di

tutto il patrimonio del cessante³⁹; tale soluzione travolgeva le ragioni dei creditori parificandoli tra loro offrendogli così una tutela omogenea ed eliminando ogni possibilità di contrasto.

Posti di fronte a queste alternative, i legislatori non esitarono nell'erigere la *solutio per soldum et libram* a criterio generale; una sua prima applicazione la si rintraccia nelle Consuetudini d'Amalfi del 1274 in cui si afferma che i creditori

«non devono essere soddisfatti secondo il principio proprio del diritto comune secondo cui *quid prior est tempore potior est iure* (prima nel tempo, preferito nel diritto), ma conviene che concorrano tutti insieme a dividersi il patrimonio del fallito, né che sia d'ostacolo che uno vanti un credito anteriore e un altro posteriore nel tempo⁴⁰»

Esso è anche rintracciabile all'interno dello Statuto fiorentino del Capitano del popolo del 1322 in cui si dispone che ai creditori del fallito

«vengano pagati i loro crediti secondo il criterio del concorso (per *soldum et libram*) senza dare rilievo al privilegio del tempo come titolo su cui fondare la pretesa di un trattamento preferenziale⁴¹»

Pare doveroso osservare che questi due testi, nel proclamare come regola generale il criterio *pro rata*, non dimenticano di menzionare quello della *prioritas tempore* di diritto comune che venne comunque, in rarissimi casi, utilizzato anche ai fini del fallimento.

Questo principio generale, tuttavia, nel corso del tempo conobbe diversi temperamenti: dote, crediti per causa di tutela e cura, di trasporto, di stato e

³⁹ Se ad esempio l'attivo fosse stato di un decimo delle somme dovute dal fallito, ciascun creditore avrebbe ricevuto un decimo del proprio credito.

⁴⁰ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 93.

⁴¹ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 93.

assistiti da pegno. La prima rilevante eccezione fu quella dei crediti dotali, ovunque fu disposto che i crediti derivanti dalla costituzione della dote fossero da considerarsi estranei al concorso con gli altri creditori e dovessero essere pagati prima di tutti gli altri debiti del fallito (“in prededuzione”). Come è stato osservato da Maura Fortunati, infatti, nel sistema di diritto comune, di regola alla donna non era riconosciuta, durante il matrimonio, la piena proprietà degli *iura dotalia* che erano generalmente considerati *in bonis* del marito; in quanto non *domina*, la moglie vantava così un semplice credito sulla propria dote e, sotto questo aspetto, era parificata agli altri creditori⁴². Il credito dotale era però privilegiato perché sorretto da un’ipoteca sui beni del marito che poteva gravare o sull’intero patrimonio dello stesso o soltanto su una parte di esso; tale garanzia sarebbe tuttavia venuta meno col fallimento per effetto della liquidazione generale dei beni del fallito. I legislatori comunali per evitare ciò parificarono il fallimento alla *solutio matrimonii* derivante dalla morte di un coniuge con la conseguenza di imporre la restituzione della dote riconoscendone la priorità rispetto agli altri crediti e collocandola al di fuori del principio del concorso accolto dalla maggior parte dei testi statuari⁴³. Questa tutela in realtà non deve stupire in quanto occorre ricordare che la moglie del fallito apparteneva pur sempre anche lei al ceto “protetto” dei mercanti e se il marito meritava di essere bandito dalla società, si preferì evitare di infierire anche sui soggetti deboli come la moglie e i figli se estranei alla gestione degli affari. Inoltre, all’istituto della dote nella società basso-medievale veniva anche riconosciuta la funzione di garanzia verso l’avversa fortuna: qualunque cosa

⁴² M. FORTUNATI, *Mogli e donne di fronte ai creditori nell’età del diritto comune*, in *La giurisdizione fallimentare*, a cura di A. LEGNANI ANNICHINI e N. SARTI, Bologna, 2011, pag. 40.

⁴³ M. FORTUNATI, *Mogli e donne di fronte ai creditori*, cit., pag. 41.

potesse succedere, quel gruzzolo avrebbe garantito alla famiglia del fallito una decente sopravvivenza⁴⁴.

Altre delle eccezioni previste rispetto al principio generale del concorso trovano il proprio fondamento nella particolare tutela riservata alla causa delle relative obbligazioni come, ad esempio, i crediti della Repubblica (nella legislazione veneta), nei canoni di locazione e nei crediti assistiti da garanzia pignorizia. In tale contesto, la legislazione fiorentina offre un emblematico esempio di evoluzione della disciplina.

Nello statuto del 1415, inizialmente, venne stabilito come assoluto il criterio del concorso, avendo però cura di osservare che né pegno né ipoteca né la particolare natura del credito vantato avrebbero potuto costituire titolo per avere un trattamento privilegiato: unica eccezione la dote. Successivamente, Cosimo I nel 1548 consentì ai detentori delle cose del fallito di soddisfarsi su queste salvo poi andare a concorrere con gli altri creditori per l'eventuale credito residuo. Nel 1585, all'eccezione posta dalla provvisione del 1548, furono aggiunti i crediti dei vettori e degli spedizionieri ai quali fu riconosciuto il diritto di soddisfarsi in via privilegiata sulle cose loro consegnate per il trasporto⁴⁵.

Infine, Cosimo III nel 1713 decise di includere tra i soggetti estranei al concorso anche i dipendenti del fallito per le loro mercedi e i locatori per i canoni non pagati.

Da questo breve *excursus* sulla legislazione fiorentina, è possibile dunque rilevare che sebbene il principio del concorso in quanto tale restò fermo, esso

⁴⁴ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 95.

⁴⁵ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 97.

venne col tempo temperato con alcune eccezioni che però non ne scalfirono mai la validità; tale principio rimase caratteristico dell'intero istituto del fallimento.

Col trascorrere dei secoli però il principio della *solutio per soldum et libram* iniziò ad essere contrapposto a quello della graduazione al quale venne dato progressivamente sempre più spazio. Fu Carlo Emanuele III di Savoia a stabilire, nel 1733, che

«nelle cause di concorso de' negozianti» si dovesse «collocar ognuno de' creditori secondo la loro anteriorità o poeriorità a termini di ragione⁴⁶»

L'antico principio della *prioritas in tempore* finì dunque per soppiantare il principio del concorso che per secoli aveva caratterizzato l'istituto del fallimento.

L'ultima questione che rimane da affrontare concerne la liquidazione dell'attivo. In tale ambito gli ordinamenti non percepirono il problema delle forme per la vendita dei beni della massa fallimentare come un punto fondamentale, visto che spesso gli ordinamenti prevedero la *datio in solutum creditoribus* dei beni del fallito. Nel silenzio degli statuti sicuramente un elemento degno di nota fu la costante preoccupazione che le vendite avvenissero pubblicamente all'incanto, cioè al fine di consentire il reperimento del miglior offerente e del miglior prezzo.

In tale contesto, le leggi genovesi del 1589 stabilirono che il ricavato dell'asta avrebbe dovuto essere depositato presso la Casa di S. Giorgio -

⁴⁶ U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, cit., pag. 101.

l'istituto deputato alle operazioni del debito pubblico - con cui si ebbe la conversione del ricavato della vendita in titoli di S. Giorgio⁴⁷.

La legislazione genovese mostra, inoltre, che la vendita forzata dei beni del fallito, aveva come effetto quello di privare tali cose da qualunque privilegio. A dimostrazione di ciò, fu disposto che era fatto divieto a chiunque di far valere qualunque diritto o privilegio che potesse essere vantato sulla cosa oggetto di vendita officiosa fallimentare⁴⁸. La vendita dei beni del fallito spesso assumeva tratti diversi a seconda che si trattasse di beni mobili o immobili, i primi di solito venivano preliminarmente venduti all'incanto o in altro modo favorevole ai creditori. Se dalla vendita degli stessi fosse risultato ancora del passivo si sarebbe proceduto poi alla vendita dei beni immobili per i quali erano previste procedure pubbliche assai più complesse e articolate. Per le cose rimaste invendute e per dividere il denaro gli statuti disposero infine la *datio in solutum* di quelle cose.

⁴⁷ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 270.

⁴⁸ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento*, cit., pag. 270.

Capitolo II: La legislazione fallimentare dall'*Ordonnance du commerce* al *Code de commerce*

2.1 Lo stato moderno e le Ordinanze di Luigi XIV

In questo secondo capitolo procederemo ad esaminare l'*Ordonnance du commerce* del 1673 fino al *Code de commerce* napoleonico del 1807.

Con la nascita dello stato moderno, il ceto mercantile incominciava a subire sempre più controllo da parte del sovrano, il quale interveniva sia sotto l'aspetto del diritto sostanziale sia dal punto di vista della giustizia mercantile. In questa fase di passaggio dall'età medievale all'età moderna, l'esistenza di un diritto di categoria come quello dei mercanti incominciò ad essere percepito come una fonte di complicazione intollerabile agli occhi del sovrano, il quale iniziò a percepire le corporazioni come elementi pericolosi per la sua politica di accentramento del potere legislativo e giudiziario.

Questo processo di progressivo accentramento dei poteri culminò in Francia con le riforme introdotte da Luigi XIV. Egli considerava il diritto come uno strumento fondamentale per governare; a quel tempo la Francia era divisa in due zone: il nord regolato sulla base di diritto consuetudinario di matrice germanica ed il sud disciplinato sulla base di un diritto scritto di origine romana.

A partire dal XVI secolo si iniziò a pensare a interventi autorevoli e autoritativi sul diritto che culminarono in quattro ordinanze emanate tra il 1667 e il 1681. Il programma politico del sovrano s'incentrava sul progetto di una unificazione globale del diritto francese, sull'aspirazione cioè a

realizzare, attraverso un sistematico intervento legislativo, l'unità giuridica nazionale⁴⁹.

La messa a punto di questo grande progetto di riforma si deve all'influenza delle idee di Colbert, il quale diresse personalmente i lavori e la stesura delle *ordonnances*. Esse sono identificabili come leggi territoriali, ossia valide nel territorio francese ma riuscirono, grazie alla loro "autorevolezza", a influenzare anche il diritto fuori dalla Francia.

La prima ordinanza fu l'*Ordonnance civile pour la réformation de la Justice* del 1667 a cui si sarebbe ampiamente ispirato il codice napoleonico di procedura civile. La seconda fu l'*Ordonnance criminelle* del 1670 che ristrutturò la procedura penale introducendo un apparato inquisitorio caratterizzato da rigore e precisione; essa divenne uno dei bersagli dell'illuminismo francese. Seguì l'*Ordonnance du commerce* del 1673 e infine l'*Ordonnance de la marine* del 1681 con le quali si concluse questo ciclo di riforme.

È tuttavia fondamentale tenere sempre bene a mente che, sebbene tali *ordonnances* siano da collocarsi in uno stadio avanzato verso la codificazione, esse non possono essere definite dei Codici delle relative materie in quanto difettano gli elementi fondamentali di un codice ossia: essere un testo non eterointegrabile, rivolgersi ad un unico soggetto di diritto e infine occuparsi d'una specifica branca del diritto.

Nella pratica giuridica, infatti, le *ordonnances* tolleravano la concorrenza di una varietà di usi giurisprudenziali consolidatisi presso le singole corti del

⁴⁹ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, 1982, pag. 270; per un ulteriore approfondimento del tema consultare anche A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2016.

regno e di una pluralità di *Arrêts de règlement*, cioè di quelle disposizioni che i diversi Parlamenti emanavano su punti controversi le quali avevano una autentica efficacia normativa all'interno di ciascuna giurisdizione⁵⁰. Questi *Arrêts* vennero usati dalle Corti superiori per disciplinare i casi non previsti dalle *ordonnances* le quali avevano abrogato ogni fonte esterna che avesse disciplinato in modo diverso i casi previsti dal testo.

2.2 L'*Ordonnance du commerce*

L'ordinanza che a noi interessa ai fini del presente lavoro è l'*Ordonnance du commerce* del 1673: essa rappresenta il primo importante tentativo di "codificazione" del diritto commerciale francese. L'obiettivo era quello di mettere in luce che l'esercizio del commercio non fosse di esclusivo monopolio di una compagine corporativa, ma doveva essere inteso come un privilegio concesso dall'alto dal sovrano, salvo sempre l'iscrizione nella corporazione⁵¹.

Il diritto commerciale, dunque, se da un lato continuava a essere relativo alla qualità della persona del mercante, dall'altro incominciava a essere percepito come un diritto pubblico controllato dallo stato.

Tale ordinanza è anche conosciuta come *Code Savary* in quanto frutto del lavoro di Jacques Savary, autore del fondamentale studio, di cui si dirà anche

⁵⁰ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, cit., pag. 275.

⁵¹ Per un approfondimento sul tema vedasi U. PETRONIO, *Un diritto nuovo con materiali antichi: il Code de commerce fra tradizione e innovazione*, in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce* a cura di C. ANGELICI, M. CARAVALE, L. MOSCATI, U. PETRONIO, P. SPADA, Milano, 2008; A. PADOA - SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa, dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2016.

più oltre, vale a dire *Le parfait négociant: ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France, & des pays étrangers* del 1675⁵².

Il *Code Savary*, essendo composto di soli 120 articoli, non si occupava dell'intero diritto commerciale e sostanziale ma di: fallimento, contratti commerciali, scritture contabili del mercante e di giurisdizione commerciale. Nei primi nove articoli di tale testo, si trovano scolpiti quasi tutti i caratteri del diritto fallimentare moderno: l'esecuzione sulla totalità dei beni del debitore nell'interesse di tutti i creditori, con formazione di un patrimonio separato, l'azione revocatoria, la distinzione tra creditori privilegiati e ipotecari, da un lato, e gli altri (chirografari)⁵³.

2.3 I “fallimenti” nel *Code Savary*

Procediamo ora a osservare la disciplina fallimentare all'interno dell'*Ordonnance du commerce*. In tale ordinanza viene distinta la figura del fallito da quella del bancarottiere: il secondo è colui che distrae i suoi beni, simula crediti inesistenti o ne esagera l'importo, non presenta le scritture contabili⁵⁴.

All'interno del *Code Savary* il reato punito non era più la bancarotta *tout court*, ma la bancarotta fraudolenta. Il fallimento non venne più visto come l'evento del reato di bancarotta fraudolenta ma come il presupposto per la

⁵² “Il perfetto mercante: Istruzione generale per quel che riguarda il commercio di tutte le specie di mercanzie, tanto in Francia che nei paesi stranieri”.

⁵³ L. STANGHELLINI, *La genesi e la logica*, cit., pag. 156.

⁵⁴ L. STANGHELLINI, *La genesi e la logica*, cit., pag. 156.

sua punibilità mentre il fatto meritevole di pena veniva individuato nella condotta distrattiva.

L'Ordonnance del 1673 dedicò due articoli al reato che qui interessa, all'interno del titolo XI denominato *Des faillites et banqueroutes*, che sono rispettivamente l'art 10 e l'art 11. Della bancarotta considerata *tout court* rimase comunque traccia nell'ordinanza nell'articolo 1 del titolo XI, il quale individuava come momento di apertura del fallimento il giorno in cui il debitore si fosse ritirato o quello in cui ai suoi beni fossero stati apposti i sigilli; è interessante notare che tale disposizione sembrava utilizzare i termini fallimento e bancarotta come sinonimi. Di fronte al silenzio della legge e a una dottrina non concorde su chi considerare fallito e chi bancarottiere, un fondamentale strumento viene usualmente individuato dalla storiografia nell'opera del Savary, *Le parfait négociant: ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de France, & des pays étrangers*. Questa opera non solo costituì un corredo autorevole al testo di Luigi XIV ma ne rappresentò anche una fonte d'integrazione in quanto la dottrina ritenne che l'*Ordonnance* dovesse essere letta e applicata raccordandola e addirittura integrandola con l'opera di Savary.

Per lui il titolo XI dell'*Ordonnance* non lasciava spazio a dubbi, falliti dovevano essere considerati i mercanti, i negozianti e i banchieri che a causa di una disgrazia si trovassero nell'impossibilità di soddisfare i propri creditori⁵⁵. Bancarottieri erano invece coloro che, con lo scopo preciso di

⁵⁵ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione, la bancarotta del commerciante dall'Ordonnance du commerce alla legge fallimentare del 1942*, Torino, 2021, pag. 35.

frodare i creditori, distraevano i propri beni e successivamente ricorrevano alla “*cession de biens*” per trarne vantaggi⁵⁶.

2.4 La bancarotta

Il *Code Savary* configurò come reato la bancarotta fraudolenta. L’articolo 10 considerava bancarottieri fraudolenti coloro che avessero distratto i propri beni, presentato creditori fittizi o dichiarato passività superiori a quelle reali⁵⁷.

Ai sensi dell’articolo 11 invece, potevano essere ritenuti bancarottieri fraudolenti i negozianti, i mercanti tanto all’ingrosso quanto al dettaglio, e i banchieri che, in occasione del loro fallimento non avessero presentato le scritture contabili regolarmente tenute⁵⁸.

Tali norme, sono state nel tempo oggetto di dibattito tra gli studiosi in sede di interpretazione storiografica per quanto concerne alla configurazione del reato punito. Due erano fondamentalmente le letture contrapposte: la prima tendeva a considerare la bancarotta fraudolenta come nient’altro che un mero fallimento doloso. La seconda, proposta da alcuni rappresentanti della scienza penalistica e giuscommercialistica italiana, come Massimo Punzo e Italo Scalera, riguardo all’art 10, non considerava penalmente rilevante il

⁵⁶ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 35.

⁵⁷ « Déclarons banqueroutiers frauduleux ceux qui auront diverti leurs effets, supposé des créanciers ou déclaré plus qu’il n’étoit dû aux véritables créanciers ».

⁵⁸ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 36 « les négociants et les marchands tant en gros qu’en détail, et les banquiers, qui, lors de leur faillite, ne représenteront pas leurs registres et journaux, signés paraphés, comme nous avons ordonné ci-dessus, pourront être réputés banqueroutiers fraudeux ».

fallimento fraudolento ma il particolare comportamento che ne veniva delineato; con la notevole conseguenza che la fraudolenza del fallimento veniva relegata tra i motivi dell'incriminazione⁵⁹.

Il fallimento, dunque, cessava di essere l'evento del delitto di bancarotta la quale, invece, si originava dalle specifiche condotte poste in essere dall'agente.

Alla luce di quanto appena esposto, di queste due interpretazioni la seconda appare essere la più convincente; occorre inoltre tenere in considerazione che in Francia da alcuni secoli, il fallimento colpevole non integrava il reato di bancarotta e che al legislatore non interessavano le modalità che avevano prodotto la decozione che poteva dunque essere anche il mero frutto di disgrazie.

La conseguenza pratica di ciò fu che molti avvocati, nel tentativo di difendere i propri assistiti dal reato di bancarotta fraudolenta, cercavano di dimostrare l'assenza del dolo nella condotta.

A riprova di quanto appena esposto, alcune sentenze sembrano piuttosto chiare nel condannare gli imputati non già per aver cagionato con dolo il proprio dissesto economico, bensì per aver tenuto talune specifiche condotte, e precisamente quelle indicate dall'*Ordonnance*, con l'intento di pregiudicare le ragioni dei propri creditori⁶⁰.

Un chiaro esempio lo si può ritracciare nel celebre caso che coinvolse i coniugi Leloir a Lille tra il 1781 e il 1782; i creditori della coppia si rivolsero al giudice per chiedere che i due mercanti coniugi venissero ritenuti

⁵⁹ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 36.

⁶⁰ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 37.

bancarottieri fraudolenti per aver dissipato nel corso degli anni il proprio patrimonio con la volontà di aggravare le perdite dei propri creditori⁶¹.

Gli avvocati della coppia replicarono alle accuse facendo notare che la legge fosse molto chiara nell'individuare gli elementi costitutivi del reato ex articolo 10 dell'*Ordonnance*. Tre erano le condotte che costituivano tale reato: distrazione di beni, presentazione di creditori fittizi ed esposizione di passività superiori alle reali. La condotta posta in essere dai coniugi, dunque, non rientrava tra le condotte punite e ciò fu sufficiente per indurre i giudici del *Parlement de Fiandre* ad assolvere i coniugi dalle imputazioni. Tale ragionamento, deve essere esteso anche all'articolo 11 dell'*Ordonnance* che individua un'altra condotta che poteva integrare il reato in esame: la mancata esibizione di scritture contabili tenute regolarmente da parte dei negozianti, commercianti e banchieri "in occasione del loro fallimento"⁶².

2.5 Aspetti controversi dell'*Ordonnance*

L'*Ordonnance du commerce* lasciò tuttavia irrisolte alcune questioni cruciali. Un primo tema dibattuto in dottrina riguarda l'esercizio dell'azione penale. Mentre nella prima metà del Settecento l'azione penale per bancarotta poteva essere esperita soltanto dai creditori, il Codice penale del 1791, assecondando le richieste dei *cahiers de doléance*, ne riconobbe la titolarità in capo al pubblico ministero⁶³.

⁶¹ A quel tempo l'azione penale per il reato in esame spettava solo ai creditori.

⁶² E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 40.

⁶³ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 42.

In secondo luogo, è interessante osservare la progressiva specificazione dei fatti di bancarotta. Giudici e legislatore si trovarono costretti nel tempo a dover chiarire l'ambito di applicazione delle norme dell'*Ordonnance* per venire incontro ai vari dubbi interpretativi emersi nella prassi.

Per quanto concerne l'articolo 10, la giurisprudenza precisò che la distrazione di beni sussisteva sia nel caso in cui il debitore li avesse portati con sé sia nel caso in cui li avesse consegnati a un terzo, se si trattava di beni materiali⁶⁴; con la Dichiarazione sovrana del 13 giugno 1716 furono invece precisati gli obblighi di natura contabile del fallito.

Una terza fondamentale questione fu quella relativa all'individuazione dei destinatari dell'articolo 10 dell'*Ordonnance*. La norma, a differenza dell'articolo 11, non indicava nel mercante l'unico soggetto attivo della condotta, e dunque lasciava intendere che qualunque debitore, che avesse commesso uno dei fatti indicati, doveva essere perseguito e condannato come bancarottiere fraudolento⁶⁵. Tale disposizione creò diverse perplessità in sede di applicazione pratica in quanto, sebbene molti imputati domandassero l'assoluzione sulla base del fatto di non esercitare attività di mercatura, i giudici rifacendosi ad un'interpretazione letterale della norma ne estendevano l'applicazione anche ai non commercianti.

Infine, un'ultima questione che provocò dibattito in dottrina riguardava l'individuazione del momento a partire del quale il debitore doveva considerarsi fallito. Sebbene per il *Code Savary* il fallimento si considerava aperto nel giorno in cui il debitore avesse interrotto i propri affari o in cui i sigilli fossero stati apposti ai suoi beni, nella prassi giudiziaria iniziò ad

⁶⁴ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 43.

⁶⁵ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 43.

affermarsi l'orientamento che riteneva il debitore fallito nel momento in cui avesse cessato i propri pagamenti, con la conseguenza che gli effetti del fallimento dovevano essere anticipati ad un periodo antecedente all'apposizione dei sigilli o l'interruzione degli affari⁶⁶.

⁶⁶ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 44.

Capitolo III: Il terzo libro del *Code de commerce*

3.1 Premessa

Le critiche al *Code Savary* non mancarono per tutto il 1700: ciononostante fino al 1807 non vennero promulgate leggi in grado di far fronte alle problematiche che erano emerse. Numerosi furono i tentativi di riforma del diritto commerciale francese come, ad esempio, il progetto Miromesnil del 1782 o i due progetti di Gorneau del 1801 e 1803.

La storiografia è oggi concorde nell'attribuire a Napoleone il merito di aver sollecitato l'accelerazione ai lavori di redazione del codice tramite una lettera indirizzata a Cambacérès del 20 aprile 1805. Diverse furono le ragioni che spinsero Napoleone ad interessarsi direttamente della legislazione commercialistica⁶⁷. Da un lato senza dubbio pesarono alcuni clamorosi fallimenti di quegli anni, dall'altro si volle dare ascolto alle varie critiche che erano state sollevate nei *cahiers de doléance* del 1789 al cui interno si chiedeva con insistenza modifiche alle procedure fallimentari dettate dal *Code Savary* e dagli usi. Venne fatto osservare che troppo spesso i bancarottieri fraudolenti riuscivano a sfuggire alle pene rifugiandosi all'estero o in altri luoghi d'asilo, inoltre costringevano i creditori ad accordi pregiudizievoli senza il rispetto delle modalità previste dalla legge.

Nel *Code de commerce*, quindi, si credette di ovviare all'inefficacia del sistema previgente delineando una procedura macchinosa e severa, volta a

⁶⁷ Per una trattazione esaustiva degli interventi di Napoleone nel *Code de commerce* vedasi A. PADOA - SCHIOPPA, *Napoleone e il Code de commerce*, Milano, 1980.

moralizzare i commerci⁶⁸. In tale prospettiva, la durezza delle sanzioni ha come obiettivo quello di concepire il fallimento come una grande sventura che colpisce l'intera società.

La procedura si apriva con la dichiarazione giudiziale di fallimento del decotto, il quale veniva spossessato dei suoi beni ed incarcerato ancora prima che si stabilisse l'origine dolosa o colposa del fallimento⁶⁹. Le norme prevedevano inoltre sanzioni particolarmente severe nei confronti della moglie e dei figli del fallito e riducevano le possibilità di intervento dei creditori. Vennero aumentate le formalità previste per evitare rischi di collusione, tra creditori o tra costoro e il fallito, e venne, infine, reso più difficile pervenire a un concordato preventivo. Dal punto di vista penale il fallito perdeva per sempre la qualità di commerciante e i diritti di elettorato, attivo e passivo, e gli si interdiceva l'ingresso alla borsa⁷⁰.

3.2 Il fallimento nel *Code de commerce* e la sua rilevanza penale

Analizziamo ora la materia fallimentare all'interno del codice soffermandoci in particolar modo sulla bancarotta. Il fallimento trova una sua disciplina all'interno del terzo libro intitolato *Des Faillites et Banqueroutes*, mentre il Codice penale del 1810 fissò l'apparato sanzionatorio del reato di bancarotta.

Il soggetto attivo del reato fallimentare venne individuato nel commerciante in quanto solo egli poteva incorrere nel fallimento. Ai sensi

⁶⁸A. MONTI, *Per una storia del diritto commerciale contemporaneo*, Roma, 2008, pag. 78.

⁶⁹A. MONTI, *Per una storia*, cit., pag. 78.

⁷⁰A. MONTI, *Per una storia*, cit., pag.78.

dell'articolo 1 del presente codice sono commercianti coloro che compiono atti di commercio e che ne fanno la loro professione abituale.

Gli articoli 632 e 633, che regolavano le competenze dei tribunali di commercio, completavano la definizione indicando espressamente gli atti che la legge identificava come “di commercio”. Queste ultime norme sollevarono, in sede di applicazione pratica, molti dubbi interpretativi in quanto talvolta i giudici francesi, e la stessa Corte di Cassazione, considerarono bancarottieri soggetti che non potevano essere considerati commercianti secondo tale definizione codicistica.

Un caso fra tutti è la sentenza 21 novembre 1812 con la quale la Corte di Cassazione condannò Pierre Leger-Lafont per bancarotta fraudolenta.

Costui si era macchiato di alcune condotte tipiche della bancarotta fraudolenta ma nel corso del giudizio non fu provato che, gli atti che il codice considerava di commercio, potessero essere considerati di professione abituale. È interessante osservare che per i giudici tale circostanza non fu considerata affatto rilevante mentre decisive vennero ritenute le disposizioni del Codice penale del 1810 che all'articolo 402, nel fissare le pene del reato, si riferiva generalmente a «*ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute*». Tale formulazione generica indusse i giudici a ritenere che chiunque avesse adottato uno dei comportamenti vietati dal codice di commercio sarebbe incorso nel reato di bancarotta e quindi nessuna rilevanza doveva essere attribuita al fare del commercio la propria professione abituale.

Ai sensi dell'articolo 438 «tutti i commercianti falliti, che si trovano in uno dei casi di colpa grave o di frode previsti dalla presente legge, sono in stato di bancarotta» il successivo articolo 439 individuava, invece, due casi di

bancarotta: semplice e fraudolenta. Il fallimento veniva individuato solo con la cessazione dei pagamenti e la legge individuava all'articolo 441 alcuni fatti sintomatici di ciò come, ad esempio, il ritiro del debitore dagli affari e la chiusura dei magazzini. Veniva così aperta la procedura fallimentare.

La procedura si caratterizzava per una forte severità dato che era opinione dei redattori del codice che il fallimento avesse una rilevanza pubblica, in quanto idoneo a mettere in pericolo l'intera società. L'ingresso della pubblica autorità all'interno del giudizio era perciò considerato inevitabile e comportava, tra le altre conseguenze, l'arresto interinale del fallito e soprattutto la vigilanza del pubblico ministero incaricato di vagliare «les indices qui peuvent révéler la nécessité de corriger ou de punir».

3.3 La bancarotta

Nel definire la bancarotta l'articolo 438 c.comm. individuò come responsabile il “commerciante fallito”, una dizione che pose numerosi problemi interpretativi a coloro che furono chiamati ad applicare il codice. Scorrendo i verbali dei lavori preparatori del codice emerge con chiarezza che l'oggetto della repressione dovesse essere il fallimento colpevole e che la bancarotta altro non fosse che una “degenerazione” della *faillite*⁷¹.

Nel corso della discussione fu posta l'attenzione sulla necessità di creare norme chiare per assolvere i decotti innocenti e infliggere pene severe per coloro che avessero provocato il proprio dissesto. La dottrina invece diede un'interpretazione diversa.

⁷¹ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 68.

Dalloz innanzitutto escluse l'identificazione del fallimento con il dissesto economico ricordando che il legislatore considerava fallito il commerciante che cessava i propri pagamenti, con la conseguenza che avrebbe potuto essere considerato bancarottiere anche un commerciante pienamente solvibile. Quello che rilevava era il comportamento posto in essere dal soggetto che aveva l'intento di pregiudicare le ragioni creditorie. Ciò che veniva criminalizzato era non già l'insolvenza del mercante, quanto il suo comportamento finalizzato a danneggiare i creditori⁷². Tale tesi trovò riscontri nella giurisprudenza. Il fallimento inteso come cessazione dei pagamenti entrò nella costruzione della figura di reato⁷³. Come ulteriormente chiarito dallo stesso Dalloz:

“la frode da sola non costituisce la bancarotta; è necessario che l'accusato sia in stato di fallimento” e ancora “se non tutti i falliti sono bancarottieri fraudolenti, tutti i bancarottieri fraudolenti son invece incorsi nel fallimento”⁷⁴

Le stesse considerazioni venivano applicate anche per la bancarotta semplice.

Rimane da chiarire quale fosse il ruolo del fallimento nella fattispecie che stiamo discorrendo. Diversamente da quanto era stato lasciato intendere, durante l'iter di approvazione del codice, venne escluso dalla dottrina che esso potesse costituire evento del reato. Ciò in quanto, come osservato da Dalloz:

⁷² E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 69.

⁷³ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 69.

⁷⁴ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 70.

“la bancarotta può derivare sia da fatti posteriori sia da fatti anteriori alla cessazione dei pagamenti” e dunque “il fatto della bancarotta anche se collegato al fallimento, era tuttavia distinto dal medesimo”⁷⁵

Di conseguenza, la bancarotta non doveva essere intesa come una specie di fallimento. Escluso il nesso causa-effetto tra i fatti di bancarotta e il fallimento, la dottrina era pressoché assestata sull’idea che la *faillite* fosse, ciononostante, un “elemento costitutivo” del reato⁷⁶. A dimostrazione di ciò una sentenza della Cassazione emblematica, che prese una chiara posizione sul tema, la si rintraccia il 7 novembre 1811. La corte, accogliendo la tesi del procuratore generale, osservava che “la bancarotta fraudolenta comporta necessariamente due idee: il fallimento e la frode” i giudici aggiunsero poi che la bancarotta “non era una circostanza del fallimento, era piuttosto da intendersi come un “fatto principale” sul quale il pubblico ministero poteva agire⁷⁷. Non vi era dunque alcun nesso di causalità tra i fatti di bancarotta e il fallimento. La decozione veniva pertanto intesa non come evento del reato, ma come un fatto costitutivo dello stesso.

3.3.1 Bancarotta semplice e fraudolenta

Una delle novità di maggior rilievo introdotte dal codice fu la distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta. La bancarotta semplice era disciplinata negli articoli 586 e 587 del codice, i quali distinguevano rispettivamente i comportamenti che dovevano essere perseguiti da quelli che avrebbero potuto essere perseguiti dalla pubblica autorità. Generalmente la dottrina

⁷⁵ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 70.

⁷⁶ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 71.

⁷⁷ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 72.

parla riferendosi a queste due fattispecie di bancarotta obbligatoria e facoltativa. Per entrambe le ipotesi il criterio di imputazione soggettiva era rintracciato a titolo di colpa.

Doveva essere punito come bancarottiere semplice il commerciante fallito che avesse compiuto spese eccessive o perso ingenti somme di denaro al gioco o in operazioni speculative azzardate. Lo stesso reato sussisteva se dall'ultimo inventario fossero emerse sottoscrizioni di crediti per una somma pari a tre volte l'attivo⁷⁸. Facoltativa invece, rimessa all'apprezzamento del giudice, era la condanna per bancarotta semplice nel caso in cui il fallito non avesse denunciato al Tribunale di commercio l'avvenuta cessazione dei pagamenti o se non si fosse presentato agli agenti e sindaci senza addurre un impedimento legittimo. Incorreva nel medesimo reato colui che era sprovvisto o avesse una tenuta irregolare delle scritture contabili.

Anche per quanto concerne le ipotesi di bancarotta fraudolenta il codice distinse tra fatti in presenza dei quali la condanna era obbligatoria o facoltativa; in entrambi i casi il criterio di imputazione soggettiva era il dolo.

La scienza giuridica precisò che il dolo richiesto fosse quello del dolo specifico, Chauveau ed Helie, per esempio, in *Théorie du Code penal*, osservarono che ai fini della configurazione del reato fosse necessario che l'agente avesse adottato una delle condotte incriminate con lo scopo preciso di pregiudicare il pieno soddisfacimento dei creditori. Ai sensi dell'art 593 era bancarottiere fraudolento il commerciante che avesse simulato spese, perdite, vendite, donazioni, distratto i propri beni, esposto passività inesistenti. Facoltativa invece era l'accusa per bancarotta fraudolenta per il

⁷⁸ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 78.

commerciante fallito che non avesse tenuto correttamente la documentazione contabile o che, pur avendo un salvacondotto, non si fosse presentato dinnanzi ai giudici.

3.4 La riforma del 1838 e il *Code de commerce*

Il repentino progresso tecnologico-scientifico determinato dalla prima rivoluzione industriale mise ben presto in evidenza come le pur nuove codificazioni introdotte da Napoleone necessitassero modifiche capaci di venire incontro ai progressi dell'industria.

La lentezza, l'inefficacia e l'eccessiva severità della procedura fallimentare determinarono nel 1838 una riforma dell'intero III libro del *Code de commerce*⁷⁹. Come spiegò il deputato Quénauld, membro della commissione incaricata di esaminare il progetto di legge, la severità della legge avrebbe avuto effetti benefici a condizione che essa fosse servita a provocare nei commercianti un senso di collaborazione e di pentimento. L'eccessiva rigidità del codice e la minaccia di venire incarcerati per il solo fatto di fallire, tuttavia, aveva prodotto il risultato di spingere il decotto a nascondere in tutti i modi a lui possibili le proprie difficoltà e a impedire ai creditori di cogliere "i sintomi" dell'insolvenza.

Per quel che qui interessa, le disposizioni che nel codice del 1807 prevedevano come eventuale la responsabilità penale furono abrogate. Il

⁷⁹ Per un esame completo delle novità rispetto al codice napoleonico, cfr. A. PADOA - SCHIOPPA, *Napoleone e il "Code de commerce"*; L. MOSCATI, *Aspetti e problemi del fallimento tra antico regime e codificazioni commerciale* in *La giurisdizione fallimentare*, a cura di A. LEGNANI ANNICHINI e N. SARTI, Bologna, 2011.

commerciante fallito che avesse sottratto i suoi libri, stornato o dissimulato parte del suo attivo, veniva adesso punito come bancarottiere fraudolento⁸⁰.

Una delle maggiori novità introdotte dalla riforma fu quella di elevare il concordato a obiettivo primario del fallimento, non si poteva avvalere di ciò tuttavia il bancarottiere fraudolento. Il *juge-commissaire* aveva l'obbligo di dare impulso alla procedura per la deliberazione del concordato per cercare di risolvere transattivamente la controversia in oggetto.

Le condizioni per la formazione dell'accordo non mutarono rispetto alla formulazione iniziale del *Code*. Venne invece resa obbligatoria la preventiva verifica dei crediti con la quale si aveva il vantaggioso effetto di consentire lo svolgimento del concordato alla luce di una chiara situazione complessiva del patrimonio del fallito, riuscendo in tal modo a rendere notevolmente più difficili eventuali frodi. Ciò in quanto i commercianti, grazie alla loro abilità comunicativa, erano soliti ingannare i creditori sulla situazione finanziaria in cui versavano riuscendo quindi, con facilità, a pervenire ad una migliore soluzione negoziata.

⁸⁰ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 82.

Capitolo IV: La legislazione commerciale italiana

4.1 Premessa

In quest'ultimo capitolo, infine, ci soffermeremo sui codici di commercio del Regno d'Italia ossia quello del 1865 e del 1882.

Con la caduta di Napoleone e l'inizio della Restaurazione vennero ripristinati gli antichi confini degli stati che furono annessi alla Francia tra il 1792 e il 1812. Diversi furono gli approcci adottati dai vari stati italiani con riguardo al *Code de commerce* che era stato imposto da Napoleone nei vari territori conquistati. Alcuni, come il Granducato di Toscana o il Ducato di Parma, decisero di conservarlo mantenendolo in vigore; altri, invece, come lo Stato Pontificio e il Regno di Sardegna, decisero di sostituirlo con uno proprio che però si rifaceva in larga parte al modello francese.

Il più importante tra i codici preunitari è sicuramente il Codice di commercio albertino del 1842 il quale, riprendendo la classica sistemica suddivisa in quattro libri tipica del *Code de commerce*, tenne conto nel terzo libro della riforma francese del 1838 in tema di fallimento. L'importanza di questo codice, tuttavia, non deriva tanto dalle sue caratteristiche intrinseche ma dall'importanza che il Regno Sabauda stava assumendo in Italia alla vigilia dell'unificazione.

A seguito dell'unità avvenuta nel 1861 si pose il problema di che tipo di politica legislativa adottare si poteva: piemontesizzare il territorio nazionale imponendo i codici sabaudi, lasciare nei vari territori i propri codici o infine creare un nuovo codice. Sebbene il guardasigilli Giuseppe Vacca non ritenne opportuno includere la legislazione commerciale nel suo disegno di legge

sull'unificazione legislativa del Regno “per la non grave differenza che esiste tra i codici commerciali vigenti”⁸¹, fu Pasquale Stanislao Mancini a insistere sulla necessità di creare velocemente un nuovo codice di commercio per dare agli italiani delle leggi comuni in materia commerciale utilizzando come testo base il Codice albertino del 1842 previa una revisione ad opera del governo. Mancini in sede di discussione alla camera fece infatti rilevare che

“con un sistema diverso si avranno, senza volerlo in un unico stato provincie più o meno favorite quanto ai sussidi e alle garanzie che conferiscono all'incremento del commercio”⁸²

È interessante osservare come fosse già avvertita la consapevolezza che tale nuovo codice avrebbe avuto vita breve in quanto basato sul modello piemontese che era già obsoleto rispetto ai codici dell'epoca.

4.2 Il primo codice di commercio unitario

Nel primo codice di commercio del Regno d'Italia la materia fallimentare era riservata ai soli commercianti e veniva disciplinata nel terzo libro che riprendeva in larga parte la legislazione albertina. La differenza di trattamento, secondo Luigi Borsari, era infatti una conseguenza inevitabile del diverso giro di affari e di rapporti che esisteva tra debitore civile e debitore commerciale, ciò in quanto

⁸¹ A. ACQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1969, pag. 64.

⁸² A. ACQUARONE, *L'unificazione legislativa*, cit., pag. 22.

“la professione di commerciante non impone doveri diversi da quelli che vincolano ogni altro cittadino che assume delle obbligazioni, ma lo espone a più gravi conseguenze se non adempie con la più scrupolosa puntualità”⁸³.

Ai sensi dell’articolo 543 «il commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti, è in istato di fallimento» dove è chiaro il riferimento al modello d’oltralpe. L’articolo 543 continuava affermando che il fallimento poteva essere dichiarato anche dopo la morte dello stesso commerciante a condizione che la domanda venisse presentata dai creditori o d’ufficio non oltre un anno dalla morte del rotto.

Il debitore entro tre giorni doveva dichiarare al tribunale di commercio la cessazione dei pagamenti e depositare il bilancio con l’indicazione approssimativa di tutti i beni mobili ed immobili; il fallimento sarebbe stato dichiarato, su istanza del debitore, di uno o più creditori, o d’ufficio, con sentenza provvisoriamente esecutiva che avrebbe poi nominato un giudice delegato, sindaci provvisori e l’apposizione dei sigilli.⁸⁴ Con la sentenza che determinava il fallimento, il tribunale stabiliva il giorno in cui era avvenuta la cessazione dei pagamenti ma in mancanza di determinazione speciale essa si reputava aver avuto luogo dalla data della sentenza di fallimento⁸⁵.

È interessante porre l’attenzione sull’articolo 548 il quale disponeva che il tribunale, specialmente nei casi di latitanza e di mancata presentazione del bilancio, poteva ordinare l’arresto del fallito. Questa non obbligatorietà dell’arresto è una chiara novità che è stata mutuata dalla riforma francese del

⁸³ F. DI MARZIO, F. MACARIO, *Autonomia negoziale e crisi d’impresa*, Milano, 2010, pag. 177.

⁸⁴ C. Comm. 1865 Art. 544-546.

⁸⁵ C. Comm. 1865 Art. 547.

1838 che, come dicevamo nel capitolo precedente, si era contraddistinta per una disciplina meno repressiva nei confronti dei falliti.

Con la sentenza che dichiarava il fallimento il decotto veniva privato dell'amministrazione dei suoi beni e di quelli che gli pervenivano durante lo stato di fallimento, inoltre, il suo nome veniva scritto in un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento e nelle sale delle borse di commercio⁸⁶. La sentenza di fallimento: rendeva esigibili i debiti non ancora scaduti e sospendeva, rispetto alla massa dei creditori, il corso degli interessi dei crediti che non erano garantiti da pegno, privilegio o ipoteca⁸⁷.

Risultavano nulli «relativamente alla massa» i trasferimenti a titolo gratuito, i pagamenti di debiti non scaduti, i pegni e le iscrizioni di ipoteca compiuti dopo «il tempo determinato dal tribunale riguardo alla cessazione dei pagamenti» o nei dieci giorni precedenti⁸⁸. Era, invece, annullabile ogni pagamento di debiti scaduti e ogni altro atto a titolo oneroso intervenuto tra la cessazione dei pagamenti e la dichiarazione di fallimento se coloro che avevano contrattato con il debitore ne conoscevano l'avvenuta cessazione dei pagamenti⁸⁹.

Sulla falsariga del modello francese del 1838 la procedura aveva come fine primario la conclusione di un concordato giudiziale. L'articolo 615 specificava che il tentativo di concordato doveva essere fatto obbligatoriamente dal giudice delegato entro tre giorni dal giuramento effettuato dai creditori sulla verità dei propri crediti fissato all'articolo 607. La sua conclusione richiedeva il

⁸⁶ C. Comm. 1865 Art. 551.

⁸⁷ C. Comm. 1865 Art. 553-554.

⁸⁸ C. Comm. 1865 Art. 555.

⁸⁹ C. Comm. 1865 Art. 556.

«concorso della maggioranza di tutti i creditori, i crediti dei quali furono verificati e confermati con giuramento od ammessi provvisoriamente, e che rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi; altrimenti è nullo»⁹⁰.

Il concordato era espressamente precluso al fallito condannato per bancarotta fraudolenta mentre era consentito in caso di bancarotta semplice⁹¹. Il fallito non colpevole di bancarotta (semplice, in quanto la fraudolenta impediva il concordato) che avesse ottenuto il suddetto aveva diritto a riprendere la propria professione di commerciante e di fare annotare nell'albo dei falliti accanto al proprio nome la notizia del raggiunto concordato⁹².

4.3 Il codice di commercio del 1882

Già dopo pochi anni dall'entrata in vigore del Codice di Commercio del 1865 ne venne denunciata, da più parti, l'inadeguatezza in quanto incapace di far fronte ai notevoli cambiamenti che l'industrializzazione aveva determinato nella vita commerciale. Fu Mancini ad insistere sulla necessità di dotarsi di un nuovo codice il cui iter formativo durò dal 1869 al 1882. I codici emanati tra gli anni '80 e '90 vengono comunemente indicati dalla storiografia giuridica come "codici della sinistra" e si caratterizzano per una politica del diritto di impostazione "liberale". Nella seconda metà dell'Ottocento si contrapposero da un lato gli interessi agrari e fondiari e dall'altro quelli industriali e commerciali; si discuteva su quanto fosse legittimo un intervento dello stato nell'economia. Il secondo codice Mancini tra le istanze protezionistiche e liberistiche fa prevalere queste ultime e anzi viene

⁹⁰ C. Comm. 1882 Art. 618.

⁹¹ C. Comm. 1882 Art. 621-622.

⁹² C. Comm. 1882 Art. 631.

comunemente visto come un “tentativo, peraltro formalmente ben riuscito, di dare una più salda base normativa al rapporto tra il liberismo politico (...) e il liberismo economico”⁹³.

La materia fallimentare la si rintraccia nel terzo libro intitolato *Del fallimento* il cui artefice fu lo stesso Mancini e ha come modelli la legge fallimentare francese del 1838 e la legge belga del 1851. Al modello belga si ispirava in parte la disposizione che sostituiva, nella amministrazione del fallimento, un solo curatore non creditore ai sindaci-creditori del codice del 1865⁹⁴. Nella fase preparatoria del codice il primo problema fu quello di stabilire a quale modello ispirarsi: quello francese che limitava il fallimento ai soli commercianti o quello di matrice germanica che invece prevedeva un concorso esteso a tutti. Dopo molte discussioni la scelta cadde, grazie all’influenza di Zanardelli e di Mancini, sul modello fallimentare di origine francese nonostante l’opinione in larga parte contraria della dottrina. Primo fra tutti ad avanzare critiche a questa impostazione fu Cesare Vivante che per decenni fu il principale promotore dell’unificazione del diritto privato e dell’abolizione di ogni legge di classe.

Il presupposto della dichiarazione di fallimento continuava ad essere la cessazione dei pagamenti in maniera certa e permanente accompagnata anche dalla necessità che si trattasse di obbligazioni commerciali, ossia che avessero ad oggetto un atto di commercio. In maniera non difforme dal codice del 1865 la dichiarazione di cessazione dei pagamenti andava

⁹³ R. FERRANTE, *Il diritto penale dell’economia nell’età dei codici. Dall’illuminismo giuridico ai “nuovi reati”*, in *Itinerari in comune ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, a cura di R. BRACCIA, R. FERRANTE, M. FORTUNATI, R. SAVELLI, L. SINISI, Milano, 2011, pag. 82-83.

⁹⁴ A. PADOA-SCHIOPPA, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992, pag. 171.

accompagnata dal deposito del bilancio. Con sentenza dichiarativa di fallimento il tribunale competente nominava il giudice delegato alla procedura che ordinava l'apposizione dei sigilli e nominava un curatore provvisorio in attesa della convocazione dei creditori per nominare quello definitivo. Il tribunale stabiliva la data della cessazione dei pagamenti ed entro tre giorni dalla nomina definitiva del curatore quest'ultimo faceva istanza per togliere i sigilli e procedere all'inventario dei beni del fallito. Dopo la conclusione dell'inventario il curatore iniziava ad amministrare i beni continuando anche l'esercizio del commercio.

Chiaro fin dall'inizio fu il carattere più marcatamente repressivo della procedura rispetto al codice del 1865, Mancini, in audizione alla Camera dei deputati il 26 gennaio 1882, dirà:

“Noi abbiamo avuto l'intenzione di rendere la procedura dei fallimenti ben più rigorosa, e direi formidabile, per impedire che da oggi in poi il fallimento possa essere preso a giuoco da debitori di mala fede, ed anche in certi casi ordito siccome una iniqua speculazione”⁹⁵.

Vivante lamentava che il fallimento venisse considerato dal legislatore del 1882 “come un fenomeno morboso che si deve prevenire con gravi sanzioni” e non come “una necessità fisiologica del commercio di cui il fallito non è che una vittima”.

Tra le principali critiche mosse al vecchio codice spiccava il tentativo obbligatorio di conciliazione. Vidari osservava che con il nuovo codice

“lo scopo della procedura di fallimento è radicalmente mutato; e se un concordato, anche stragiudiziale, fra creditori e fallito è sempre desiderabile e da promuoversi in qualunque stadio di quella procedura, esso tuttavia deve

⁹⁵ E. FUGAZZA, *Un reato in cerca di definizione*, cit., pag. 174.

essere il risultato della libera convenzione (...) e la speranza di ottenerlo non deve essere mai di ostacolo al corso regolare della procedura giudiziale di fallimento”⁹⁶.

Egli rilevava, infatti, che la convocazione obbligatoria fosse frequente occasione di grave ritardo nella definizione dei processi di fallimento e che spesso fosse ridicolo parlare di concordato alla luce della condizione individuale del fallito o per lo stato del suo patrimonio; si chiedeva dunque perché richiedere un’inutile spesa e prolungare senza ragione il termine della procedura. Vennero pertanto eliminate disposizioni simili all’articolo 615 del codice del 1865 con il quale era stato reso obbligatorio il tentativo di concordato lasciando ora alle parti la possibilità di decidere se esperire il tentativo di concordato.

La severità del codice venne poi mitigata grazie all’istituto della moratoria, appartenente alla tradizione italiana, assente invece nel primo codice Mancini. Consentita solo per fallimento dichiarato dal giudice ex officio o su istanza dei creditori, permetteva al decotto di ottenere la sospensione della sentenza di fallimento nel caso in cui fosse riuscito a dimostrare la presenza nel suo patrimonio di un attivo superiore al passivo e la non imputabilità alla sua volontà della cessazione dei pagamenti⁹⁷. La concessione della moratoria, la quale richiedeva la manifestazione della maggioranza dei creditori, non escludeva la possibilità di raggiungere un “accordo amichevole”. Durante il periodo di sospensione il debitore poteva perfezionare un accordo tanto con la totalità quanto con la maggioranza dei creditori che rappresentasse almeno i tre quarti del passivo, a condizione che,

⁹⁶ F. DI MARZIO, F. MACARIO, *Autonomia negoziale*, cit., pag. 184.

⁹⁷ C. Comm. 1882 Art. 819.

in quest'ultima ipotesi, i creditori consenzienti si accollassero insieme al debitore la responsabilità di eventuali controversie con i dissenzienti e, se necessario, l'intero pagamento dei loro crediti⁹⁸. In caso di intervenuta dichiarazione di fallimento l'accordo avrebbe dovuto comunque essere omologato dal tribunale al fine di produrre gli effetti propri di un concordato.

Il nuovo Codice dedicava al concordato oltre alla tradizionale forma giudiziale anche una forma amichevole (stragiudiziale). Si poteva avere un c.d. "concordato amichevole o individuale" che produceva effetti verso i soli creditori che vi avevano preso parte o un "concordato giudiziale o di massa" che invece vincolava tutti i creditori, anche coloro che non vi avevano aderito o partecipato. Poteva, infine, essere *anteriore* al fallimento con lo scopo di impedirlo o *successivo* con lo scopo di farlo cessare.

Qualora il concordato "amichevole" fosse intervenuto *prima*, la legge non se ne occupava direttamente rimandando alla disciplina generale sulle obbligazioni e sui contratti per regolarlo. Nel caso in cui fosse intervenuto *dopo* la dichiarazione di fallimento, visto che ormai aveva coinvolto la totalità dei creditori, il codice se ne occupava marginalmente con l'articolo 830 il quale recitava «in ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato tra il fallito ed i suoi creditori, se tutti vi acconsentono». In ogni caso, anteriore o successivo, il concordato amichevole andava senz'altro preferito ad ogni forma di concordato giudiziale, perché, come osservava Vidari

“meno l'autorità giudiziaria si impiccchia degli affari privati, e meglio questi possono essere composti con soddisfazione comune e minori spese”,

⁹⁸ F. DI MARZIO, F. MACARIO, *Autonomia negoziale*, cit., pag. 186.

considerato che “i privati son ingegnossissimi nel trovare mille vie d’uscita per definire le controversie”⁹⁹.

Infine, occorre notare che mentre il concordato amichevole, stipulato *prima* della dichiarazione di fallimento poteva, avendo come scopo di impedire la dichiarazione, intervenire solo con alcuni creditori (consentendo comunque agli altri di proseguire a dare impulso alla procedura fallimentare), quello successivo, invece, imponeva l’accordo di tutti i creditori in quanto il suo scopo era quello della chiusura del fallimento. In quest’ultimo caso, solo con l’approvazione del tribunale il concordato avrebbe potuto dispiegare i propri effetti ossia la chiusura immediata del fallimento e il recupero da parte del fallito della piena amministrazione del proprio patrimonio.

Rimane, infine, da esaminare l’ipotesi del “concordato giudiziale o di massa”, ovvero quello che il fallito stipula con la massa dei creditori interamente considerata. Esso non richiedeva l’unanimità ma la maggioranza «di tutti i creditori, i crediti dei quali furono verificati o ammessi provvisoriamente, purché gli assenzienti rappresentino i tre quarti della totalità dei crediti stessi»¹⁰⁰. Consisteva, in parole povere, al tradizionale concordato successivo limitato tuttavia dal venir meno del tentativo obbligatorio di conciliazione (ritenuto di ostacolo alla rapidità della procedura) e consentito ora anche al decotto condannato per bancarotta fraudolenta. La convocazione dei creditori per esaminare la proposta di concordato poteva essere domandata: dal fallito, dal curatore, dalla delegazione dei creditori o da tanti creditori che rappresentassero almeno un quarto del passivo¹⁰¹; la maggioranza inoltre non doveva essere solo di

⁹⁹ F. DI MARZIO, F. MACARIO, *Autonomia negoziale*, cit., pag. 188.

¹⁰⁰ C. Comm. 1882 Art. 833.

¹⁰¹ C. Comm. 1882 Art. 831.

numero ma anche di valore. Ai creditori dissenzienti veniva comunque garantito il diritto di fare opposizione all'accordo «entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale o dalla scadenza del termine concesso dal giudice delegato»¹⁰². Il concordato, infine, per produrre i suoi effetti, doveva essere omologato dal tribunale con cui si aveva: la cessazione dello stato di fallimento, scioglimento della massa, decadenza degli organi fallimentari e recupero da parte del fallito dell'amministrazione del proprio patrimonio e della piena capacità d'agire di diritto civile.

Non si aveva, invece, la cancellazione dall'albo dei falliti, la riabilitazione, la riacquisizione dei diritti politici, la rimozione degli effetti penali, per i quali occorreva la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, che però, se il fallito fosse stato “meritevole di speciale riguardo”, avrebbe potuto già prevedersi in seno alla sentenza di omologazione¹⁰³.

Per quanto riguarda i reati fallimentari essi rimasero suddivisi tra i due consueti tipi di bancarotta. La bancarotta semplice veniva disciplinata negli articoli 856 e 857 i quali ricomprendevano sia ipotesi dolose sia colpose. La bancarotta fraudolenta, invece reato doloso, veniva disciplinato all'interno dell'articolo 830.

La maggior parte delle condotte riproducono quelle indicate nel codice del 1865 salvo alcune varianti che miravano ad una più precisa specificazione. Una delle novità era costituita dalla previsione di una responsabilità penale a titolo di bancarotta semplice nel caso in cui il commerciante, col fine di accedere alla moratoria, avesse simulato passività inesistenti¹⁰⁴.

¹⁰² C. Comm. 1882 Art. 836, comma 2.

¹⁰³ F. DI MARZIO, F. MACARIO, *Autonomia negoziale*, cit., pag. 194.

¹⁰⁴ C. Comm. 1882 Art. 859.

Conformemente alla tradizione italiana in fatto di reati fallimentari, anche il codice del 1882 continuava a non richiedere alcun nesso di causalità fra le condotte di bancarotta e di fallimento. Il reato di bancarotta poteva infatti essere integrato anche nel caso in cui la decozione fosse derivata da accadimenti fortuiti, non imputabili ad un comportamento colpevole del commerciante.

Ringraziamenti

Desidero spendere a conclusione di questo elaborato due parole per ringraziare coloro che mi sono stati particolarmente vicini in questi anni.

Uno speciale ringraziamento va a mia nonna, mia fan numero uno, che con la sua costante fiducia mi ha sempre spinto ad andare avanti con “Forza e Coraggio” consolandomi nelle difficoltà e festeggiando con entusiasmo anche i più piccoli successi.

Un grazie va a mio padre, mia costante fonte d’ispirazione e motivo d’orgoglio.

Un grazie va a mia madre, perenne ottimista che è riuscita a trasmettermi il valore e l’importanza di essere pazienti.

Infine, un pensiero va alla mia fidanzata che riesce sempre a farmi tornare il sorriso anche nei momenti peggiori e spingermi ogni giorno a migliorare.

Bibliografia

- ANGELICI C., CARAVALE M., MOSCATI L., PETRONIO U., SPADA P., *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano, 2008
- ACQUARONE A., *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960
- CAVALLINI C., *Commentario alla legge fallimentare, 4. Saggi, statistiche e indici*, Milano, 2010
- CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, 1982
- DI MARZIO F., MACARIO F., *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, Milano, 2010
- FERRANTE R., Il diritto penale dell'economia nell'età dei codici. Dall'illuminismo giuridico ai “nuovi reati”, in R. BRACCIA, R. FERRANTE, M. FORTUNATI, R. SAVELLI, L. SINISI (a cura di), *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano, 2011
- FORTUNATI M., *Mogli e donne di fronte ai creditori nell'età del diritto comune*, Bologna, 2011
- FUGAZZA E., *Un reato in cerca di definizione, la bancarotta del commerciante dall'Ordonnance du commerce alla legge fallimentare del 1942*, Torino, 2021
- GALGANO F., *Lex mercatoria*, Bologna, 2016
- LEGNANI ANNICHINI A., SARTI N., *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, 2011
- MONTI A., *Osservazioni sparse intorno alle vicende storiche del fallimento*, in C. Cavallini (a cura di), *Commentario alla legge fallimentare, 4, Saggi, statistiche e indici*, Milano, 2010
- MONTI A., *Per una storia del diritto commerciale contemporaneo*, Pisa, 2021
- MOSCATI L., *Aspetti e problemi del fallimento tra antico regime e codificazioni commerciale*, in LEGNANI ANNICHINI A., SARTI N., (a cura di), *La giurisdizione fallimentare, Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, 2011

- PADOA - SCHIOPPA A., *Napoleone e il Code de commerce*, Milano, 1980
- PADOA SCHIOPPA A., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, 1992
- PADOA SCHIOPPA A., *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2016
- ROCCO A., *Il fallimento. Teoria generale e origine storica*, Milano, 1962
- SANTARELLI U., *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, 1998
- SANTARELLI U., *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova, 1964
- SPECIALE G., *Fallimento tra dolo e sfortuna. L'azione revocatoria e il diritto d'asilo nei secoli XVI-XVIII*, Roma, 1996
- STANGHELLINI L., *La genesi e la logica della legge fallimentare del 1942*, in G. MORBIDELLI (a cura di), *La cultura degli anni 30*, Firenze, 2014
- Codice di commercio italiano 1865
- Codice di commercio italiano 1882
- Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
- Ordinanza del commercio francese del 1673